

POLITECNICO DI MILANO



BENEFICI FISCALI PER EROGAZIONI IN FAVORE DELLE UNIVERSITA'

Fondo per credito d'imposta per ricerca e sviluppo

La legge di stabilità per il 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228, commi da 95 a 97 dell'articolo 1) ha istituito un fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché per ridurre il cuneo fiscale.

Il credito d'imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

L'istituzione del fondo avviene secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico. **Alla data di redazione del presente documento, il decreto istitutivo del fondo non è stato ancora emanato.**

Credito d'imposta per borse di studio

I commi 285-287 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 (Legge n. 228 del 2012) hanno previsto un **credito di imposta per gli anni 2013 e 2014 a favore dei soggetti che erogano borse di studio agli studenti degli istituti universitari statali** e delle università non statali legalmente riconosciute.

I criteri per l'attribuzione del beneficio devono essere **definiti con decreto** del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. **Alla data di redazione del presente documento, il decreto istitutivo del fondo non è stato ancora emanato.**

Liberalità alle Università e alla Ricerca.

Le erogazioni liberali si caratterizzano per l'assoluta gratuità con cui il donatore versa una somma o concede un bene, senza che tale gesto implichi una controprestazione da parte del beneficiario.

Il nostro sistema tributario riconosce delle agevolazioni fiscali, sotto forma di detrazioni di imposta oppure come deduzioni dal reddito imponibile¹, ai contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di determinate categorie di enti di particolare rilevanza sociale, tra cui le Università.

a) Benefici fiscali per i PRIVATI (persone fisiche non imprenditori).

I soggetti privati (persone fisiche non imprenditori) che effettuano donazioni alle Università hanno diritto a delle agevolazioni fiscali, da far valere in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730, modello UNICO). Occorre ribadire che gli oneri detraibili e deducibili hanno un diverso impatto sul carico contributivo della persona fisica che effettua la donazione: in caso di deduzione dal reddito imponibile, il beneficio fiscale sarà pari all'aliquota massima raggiunta in sede di dichiarazione dei redditi, mentre in caso di detrazione d'imposta, in tutte le ipotesi di seguito illustrate, il risparmio fiscale conseguibile è una detrazione dall'IRPEF lorda pari al 19% dell'onere sostenuto dal contribuente.

¹ La differenza è sostanziale in quanto gli oneri detraibili riducono l'imposta lorda dovuta dal contribuente mentre gli oneri deducibili abbattano il reddito imponibile.

Oneri detraibili

L'articolo 15 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), rubricato "Oneri detraibili", stabilisce i benefici fiscali che i donatori "privati" (persone fisiche, non imprenditori) possono conseguire effettuando un'erogazione liberale. In particolare, per quanto concerne le erogazioni liberali in favore delle Università, occorre fare riferimento all'art. 15, comma 1, lettera i-octies): Erogazioni liberali a favore di enti di istruzione senza scopo di lucro;

Oneri deducibili

Le liberalità alle Università, in alternativa alla detrazione precedentemente illustrata, possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo, senza alcun limite, e dunque essere considerate degli "Oneri deducibili".

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l-quater) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, infatti, dal reddito complessivo delle persone fisiche non imprenditori si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, «le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali».

Privati (persone fisiche e non imprenditori)	Erogazioni liberali a favore di enti di istruzione senza scopo di lucro	art. 15, comma 1, lett. i-octies), TUIR	Detrazione pari al 19% dall'imposta lorda
	Erogazioni liberali in denaro a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici, enti di ricerca sottoposti alla vigilanza del MIUR, enti parco regionali e nazionali	art. 10, lett. l-quater), TUIR	Deduzione dal reddito complessivo senza limiti

b) Benefici fiscali per le IMPRESE (imprenditori individuali e società residenti).

Le erogazioni liberali effettuate dalle imprese (siano queste esercitate in forma individuale o collettiva), a differenza di quelle effettuate dai contribuenti persone fisiche (che non siano imprenditori), costituiscono sempre un onere deducibile.

La deducibilità fiscale, sia essa totale o parziale, è questione di notevole rilevanza in quanto determina - di fatto - un maggiore o minor costo dell'erogazione liberale stessa in termini di risparmio d'imposta.

In base alla normativa attualmente vigente, il margine di deducibilità concesso dal legislatore è modulato in base alle caratteristiche dell'ente destinatario delle liberalità e/o delle attività da questo svolte:

- Ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è riconosciuta la deducibilità integrale, entro il 2% del reddito di impresa dichiarato, nel caso in cui l'ente sia una persona giuridica che persegue esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o **finalità di ricerca scientifica**.
- Ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera o-bis) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi è riconosciuta la deducibilità integrale, entro il 2% del reddito di impresa dichiarato fino ad un massimo di € 70.000,00=, nel caso in cui l'ente sia un istituto scolastico senza scopo di lucro e la donazione sia finalizzata all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.
- Ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore delle università.

SOGGETTI DONANTI	EROGAZIONI PER SINGOLO ANNO	RIFERIMENTO NORMATIVO	RISPARMIO FISCALE
Imprese (imprenditori individuali e società)	Erogazioni liberali in denaro a favore di persone giuridiche che operano nell'ambito dell'educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto	art. 100, comma 2, lettere a), TUIR	Deduzione fino al 2% del reddito d'impresa dichiarato
	Erogazioni liberali in denaro a favore di istituti scolastici senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa	art. 100, comma 2, lettera o-bis), TUIR	Deduzione totale dal reddito d'impresa, nei limiti di € 70.000 o del 2% del reddito d'impresa dichiarato
	Fondi per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, in favore di università, fondazioni universitarie e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPEL, nonché degli enti parco regionali e nazionali	art. 1, comma 353, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266	Deduzione dal reddito d'impresa

Milano, 17 settembre 2013